



# Comune di Monte San Pietrangeli

Provincia di Fermo

Piazza Umberto I n. 1 – 63815 Monte San Pietrangeli (FM) telefono 0734969125

Mail : [protocollo@comune.montesanpietrangeli.fm.it](mailto:protocollo@comune.montesanpietrangeli.fm.it)

Pec : [comune.montesanpietrangeli@emarche.it](mailto:comune.montesanpietrangeli@emarche.it)

## ORDINANZA N. 28

Prot. n. 4953 del 29/07/2024

**Oggetto: PREALLERTA CRISI IDRICA 2024 – DISPOSIZIONI PER UN USO SOSTENIBILE DELL'ACQUA POTABILE E PER IL RISPARMIO IDRICO**

### IL SINDACO

**Premesso** che con l'inizio della stagione estiva si ha un rilevante incremento del normale consumo di acqua potabile;

**Dato atto** che l'aumento dei prelievi da parte delle utenze può provocare disservizi localizzati nella rete di distribuzione e sovraccarichi degli impianti di adduzione che possono causare crisi idriche di vasta entità a seguito del completo svuotamento dei serbatoi principali;

**Rilevato che**, a causa dell'attuale periodo di criticità rappresentato dalla carenza idrica, è necessario disciplinare l'uso dell'acqua potabile e ridurre qualsiasi spreco della risorsa, per evitare che si determinino situazioni critiche sia quantitative che qualitative nell'approvvigionamento idrico;

**Vista** la nota del Tennacola S.p.A., acquisita al prot. comunale n. 4842 del 24/07/2024, avente ad oggetto "Preallerta crisi idrica" dove viene specificato che "...si ritiene necessaria l'emissione di un'ordinanza sindacale di divieto di utilizzo improprio dell'acqua potabile ed un'adeguata vigilanza per reprimere eventuali abusi...";

**Ritenuto** necessario adottare idoneo provvedimento al fine di vietare gli usi impropri dell'acqua potabile quali, a titolo esemplificativo, l'innaffiamento di orti e giardini, l'irrigazione agricola, il lavaggio di automezzi, il riempimento di piscine ed altri impieghi analoghi differenti da domestici alimentari e igienico-sanitari;

**Considerato** il carattere di contingibilità e l'urgenza di adottare il provvedimento per preservare la maggior quantità di risorsa idrica disponibile all'uso umano e per

l'alimentazione idrica, e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

**Preso atto** che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza al fine di sensibilizzare la cittadinanza ad un corretto utilizzo dell'acqua potabile;

**Visto:**

- artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il DPCM 04/03/1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che in particolare al punto 8.2.10 prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volta al risparmio ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- l'art. 98 del D.lgs. n. 152/2006, che prevede, "coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";
- all'art. 144 D.lgs. n. 152/2006, che recita ai sottoelencati commi:
  1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato;
  3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;
  4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità;
  - 5.

**ORDINA**

A tutta la cittadinanza e su tutto il territorio, **con decorrenza immediata e fino allo stato di preallerta crisi idrica, salvo revoca,**

**IL DIVIETO**

**di utilizzo dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per tutti gli usi diversi da alimentare, per l'igiene personale e per l'abbeveraggio degli animali** quali:

- il lavaggio di aree di cortili e piazzali, salvo per i servizi pubblici di igiene urbana da eseguire dopo il tramonto;
- Innaffiatura di orti e giardini privati;

- Irrigazione dei campi;
- Lavaggio di autovetture e simili;
- Riempimento di piscine su aree private, salvo quelle legate ad attività economiche turistiche;
- Il riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino su aree private;
- Gli usi diversi da quello alimentare domestico, per l'igiene personale e per l'abbeveraggio degli animali;
- Tutti gli usi differenti da domestici alimentari e igienico-sanitari.

### **L'OBBLIGO**

Ai proprietari o a chi a qualsiasi titolo abbia il possesso di vasche, piscine, e giardini di documentare in modo inequivocabile, ogni qualvolta venga richiesto dagli agenti della Polizia Locale e/o qualsiasi organo di controllo, incaricati di far rispettare la presente ordinanza, la provenienza dell'acqua utilizzata per il riempimento delle vasche, delle piscine e per l'innaffiamento, dovendosi provare che si tratta di acqua non potabile proveniente dal pubblico acquedotto;

### **INVITA**

Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi, evidenziando che è di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini

### **AVVERTE**

Che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis comma 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 (da € 25 ad € 500), e che saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del luogo o dei siti dove tali inadempienze saranno riscontrate.

### **DISPONE**

**DI PUBBLICARE** la presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Monte San Pietrangeli FM

**DI TRASMETTERE** copia della presente Ordinanza:

- Alla Prefettura di Fermo;
- Alla Stazione dei carabinieri di Monte San Pietrangeli;
- al Servizio di Polizia Municipale;

- All'autorità d'Ambito A.A.T.O. n. 4 Marche centro;
- al Tennacola S.p.A. di Sant'Elpidio a Mare;

### **RENDE NOTO**

Che contro la presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale: al Prefetto, entro 30gg. Ovvero ricorso al TAR entro 60 gg ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

Paolo Casenove